

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI ROVATO

(Provincia di Brescia)

Rep. n. 1793

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione: 5 - Componente: 2

- Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" Finanziato dall'unione Europea – Nextgeneration EU.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELL’EX CINEMA CORSO PER IL COMPLETAMENTO COMPARTO "CITTÀ DELLA CULTURA".

CUP J13D21001160001. CIG 9769763778.

L'anno duemilaventitré, il giorno sette del mese di luglio, presso la sede dell'Amministrazione del Comune di Rovato, in via Lamarmora n. 7 – 25038 Rovato (BS), avanti a me, dott. Giacomo Giovanni Emilio Piva - Vice Segretario Comunale, a quest'atto autorizzato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dell'art. 97, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 627, TUEL, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

DA UNA PARTE

- architetto De Simone Giovanni, nato a Brescia (BS) il 26.11.1970, codice fiscale DSMGNN70S26B157V, domiciliato presso la sede dell'Amministrazione Comunale, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della stessa (codice fiscale 00450610175 e partita IVA 00563420983), in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, ai sensi del decreto sindacale n. 2 del 06.12.2022, di seguito denominato "Amministrazione";

DA UNA PARTE

- Panizza Ubaldo nato a Trezano -BS- il 31.03.1933, codice fiscale PNZBLD33C31L380O,

, il quale dichiara di agire, in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale, in nome e per conto dell'operatore economico Panizza 1914 Srl, con sede a 25030 Trezano -BS-, via Trento n. 80, codice fiscale e partita IVA 03520170980, pec [panizza1914@pec.intred.it](mailto:panizza1914@pec.intred.it), quale risulta dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia del 24.05.2023, di seguito denominato "Operatore economico".

I componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, convengono quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 28.12.2022, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di recupero dell'ex cinema Corso per il completamento comparto "Città della cultura" PNRR – Missione: 5 Componente: 2 – Investimento / subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" per un importo complessivo pari ad € 3.500.000,00;

- con determinazione a contrarre n.1121 del 30.12. 2022, è stato avviato il procedimento per l'affidamento tramite procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di recupero dell'ex cinema Corso per il completamento del comparto "Città

della cultura”, dell’importo complessivo di € 3.500.000,00, di cui € 2.822.498,95 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 104.745,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% per € 292.724,47, €58.544,89 per incentivo 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016, € 37.140,88 per spese tecniche di supporto al RUP ed € 184.345,07 per imprevisti, spese di gara e arrotondamenti;

- con determinazione n. 437 del 22.06.2023, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa Panizza 1914 Srl, con sede a 25030 Trenzano –BS-, via Trento n. 80, codice fiscale e partita IVA 03520170980, con il ribasso del 5,50% (cinque virgola cinquanta per cento) sull'importo a base d'asta di € 2.822.498,95 (euro duemilionioottocentoventiduemilaquattrocentonovantotto, 95) e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € 2.667.261,51 (euro duemilioneiseicentosessantasettemiladuecentosessantuno, 51) e di € 104.745,74 (euro centoquattromilasettecentoquarantacinque, 74) per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;

- l’opera è finanziata con contributo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione: 5 – Componente: 2 – Investimento / Subinvestimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”;

- l’Operatore economico è risultato in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e speciali previsti dalla procedura di gara;

- la stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegate, dispensando l’Ufficiale rogante dalla

relativa lettura,

#### Art. 1 - Premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG): 9769763778.

- Codice Unico di Progetto (CUP): J13D21001160001.

#### Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € 2.772.007,25 (euro duemilionesettecentosettanta duemilasette, 25) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:

a. € 2.667.261,51 (euro duemilionesessantasettemiladuecento sessantuno, 51) per lavori veri e propri, di cui:

1. € 43.150,00 (euro quarantatremilacentocinquanta, 00) sicurezza generale;

2. € 454.483,00 (euro quattrocentocinquantaquattromilaquattrocento ottantatré, 00) costo del personale;

b. € 104.745,74 (euro centoquattromilasettecentoquarantacinque, 74)

sicurezza speciale per l'attuazione dei piani di sicurezza.

3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.

4. Il contratto è stipulato interamente "a Corpo", per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori non potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti.

5. L'Elenco dei Prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, mediante la lista per l'offerta eventualmente rettificata, è parte integrante del contratto.

#### Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria	Importi in euro			Incidenza su Totale	
	Lavori	Sicurezza del PSC	Totale		
	<u>LAVORI A CORPO</u>				
OG 1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	2.667.261,51	104.745,74	2.772.007,25	<u>100,00%</u>
	Sommano a Corpo	2.667.261,51	104.745,74	2.772.007,25	<u>100,00%</u>
	<b>Totale APPALTO</b>	<b>2.667.261,51</b>	<b>104.745,74</b>	<b>2.772.007,25</b>	

#### Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in via Trento n. 80 – 25030 Trenzano (BS) presso Panizza 1914 Srl, pec

[panizza1914@pec.intred.it](mailto:panizza1914@pec.intred.it) .

2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT54Q0839354850002090017977 acceso presso Cassa Rurale di Borgo San Giacomo – filiale di Orzinuovi, su cui è autorizzato ad operare il signor Panizza Ubaldo (PNZBLD33C31L3800).

#### Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. I lavori saranno consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del presente contratto.

2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,30 ‰ (zero virgola trenta per mille) dell'importo contrattuale.

#### Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e

delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna

indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

#### Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

#### Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a € 300.000,00. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero, cinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede

di conto finale. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

3. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, in occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 2, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. La fattura, da inviare all'indirizzo sistema interscambio [sdi01@pec.fatturapa.it](mailto:sdi01@pec.fatturapa.it), codice univoco ufficio: UFQ8K9, nome Uff\_eFatturaPA, dovrà riportare:

- la determinazione di acquisizione del servizio;
- il CIG n. 9769763778 e il CUP n. J13D21001160001;
- l'indicazione "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione: 5 – Componente: 2 – Investimento/subinvestimento: 2.1 "Rigenerazione Urbana".

8. La cessione dei crediti, stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto deve essere notificata al Comune, in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. Il Comune, allo scopo, dichiara espressamente e autorizza in via anticipata la cessione di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione qualora la Ditta appaltatrice ne faccia richiesta, rinunciando ad ogni opposizione, salvo l'inidoneità del cessionario.

9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

10. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

11. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

#### Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

2. Alle variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione si applicherà quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente.

4. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti e dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

#### Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Nel rispetto del criterio minimo "Varianti migliorative", sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento, redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui all'Allegato al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017, p.to 2.7.1, ossia varianti che prevedano prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.

2. Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.

3. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15% (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

#### Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

3. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice dei contratti.

4. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti l'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 5 e 6.

5. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.

6. La sede dell'arbitrato sarà determinata dalle parti.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come

riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice.

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

#### Art. 15 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### Art. 16 - Obblighi appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e

coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché

le eventuali proposte integrative,

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni,

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INAIL\_39356759 con scadenza 28.10.2023.

c. i lavoratori devono essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto, per garantire il rispetto del criterio ambientale minimo "Clausola sociale" di cui all'allegato al D.M.11/10/2017, p.to 2.7.2, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Sempre nel rispetto di tale criterio, in caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 –sessanta- giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica).

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

4. L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo. I requisiti ambientali relativi ai lubrificanti sono contenuti nell'Allegato al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 ottobre 2017 sm.i., p.to 2.7.5.

#### Art. 17 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale

in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

7. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;

c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

8. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

#### Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero 1/58620/96/195420613 emessa il 29.06.2023 da UnipolSai Assicurazioni Spa agenzia 58620 Rovato, per un importo di € 110.880,30 (euro cento diecimilaottocentoottanta, 30) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ridotto del 50% (cinquanta per cento) in quanto in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2015 e del 20% (venti per cento) per certificazione ISO 14001:2015.

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e art. 103 comma 5 del codice dei contratti.

3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione

mediante polizza numero 1/58620/88/195423080 emessa il 30.06.2023 da UnipolSai Assicurazioni Spa agenzia 58620 Rovato per un importo pari ad € 3.049.207,97 (euro tremilioniquarantanovemiladuecentosette, 97) e responsabilità civile pari ad e 500.000,00 (euro cinquecentomila):

#### Art. 19 - Documenti contrattuali

1. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:

a. il Capitolato Speciale d'appalto;

b. l'elenchi dei prezzi unitari.

2. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

b. il computo metrico estimativo;

c. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;

d. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;

e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo art. 18;

f. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

#### Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso

2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontracto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

#### Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011.

2. La stazione appaltante ha accertato l'iscrizione dell'appaltatore nell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura di Brescia – Ufficio Antimafia.

#### Art. 22 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16

del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs.

#### Art. 23 – Norme e obblighi previsti dal PNRR

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito del PNRR – Missione 5 - Componente 2 - Investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” Progetto di recupero ex cinema Corso - CUP J13D21001160001 completamento comparto "Città della cultura".

2. In particolare, l'appaltatore dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente contratto;

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento nell'ambito del PNRR – Missione: 5 – Componente: 2 - Investimento/subinvestimento: 2.1 “Rigenerazione Urbana” Progetto di recupero ex cinema Corso - CUP J13D21001160001

completamento comparto "Città della cultura";

- provvedere alla trasmissione al Comune di Rovato di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'investimento nell'ambito del PNRR – Missione: 5 – Componente: 2 - Investimento/subinvestimento: 2.1 "Rigenerazione Urbana" Progetto di recupero ex cinema Corso - CUP J13D21001160001 completamento comparto "Città della cultura", ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;

#### Art. 24 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a IVA che è a carico della Stazione appaltante.
3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

#### Art. 25 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime

Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.comune.rovato.bs.it](http://www.comune.rovato.bs.it).

Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Le parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del servizio il Comune di Rovato e Panizza 1914 Srl agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l'Amministrazione, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

#### Art. 26 - Trasparenza

L'Operatore economico ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo

aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 27 - Codice di comportamento.

L'Operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché di quello dell'Amministrazione che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito dell'Amministrazione. L'Operatore economico è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e direzione, su ventisei pagine, viene da me Ufficiale Rogante letto a video, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ritenendolo conforme alle loro volontà, opponendo le loro firme digitali, ai sensi dell'art. 52-bis della legge notarile, verificata nella loro regolarità, ai sensi dell'art. 10 del d.P.C.M. 30 marzo 2009, e che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'Ordinamento giuridico.

Per Panizza 1914 Srl - codice fiscale e partita IVA 03520170980 – Il Legale Rappresentante Panizza Ubaldo, Certificatore firma digitale: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, IT, 07945211006, validità firma digitale al 06.08.2024, firma digitale n.: 201513055513337.

Per il Comune di Rovato codice fiscale 00450610175 – Il Dirigente dell'Area Tecnica arch. Giovanni De Simone - Certificatore firma digitale: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., Qualified Trust Service Provider, VATIT-07945211006, IT, validità firma digitale al 29.06.2025, firma

digitale n.: 2023503896128.

L'ufficiale Rogante – Vice Segretario Comunale dr. Giacomo Giovanni Emilio

Piva - Certificatore firma digitale: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT

SPA, Certificatore Accreditato IT 07945211006, validità firma digitale al

13.06.2025, Firma digitale n.: 20161305554163.

Allegati:

-- il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte  
dall'appaltatore in sede di gara;

-- l'elenchi dei prezzi unitari.